



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000144-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA SITA IN LOCALITÀ "CASTEL ROSSO" NEL COMUNE DI CHERASCO.

PROPONENTE: ELI S.R.L., VIA EUROPA N. 41, 12060 - LEQ UIO TANARO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29.08.2019 con prot. n. 54840, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte dell'Impresa ELI S.r.l. con sede legale in Lequio Tanaro, Via Europa n. 41.
- con nota provinciale prot. n. 55910 del 04.09.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 04.09.2019 al 18.10.2019;
- con nota prot. n. 55912 del 04.09.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"modifiche o estensione di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)";*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 1. con nota prot. ric. n. 59065 del 19.09.2019 l'ASLCN1 esprime le seguenti osservazioni:
 - *"i lotti individuati per l'attività estrattiva non siano compresi entro aree a protezione di impianti per la captazione di acqua potabile;*
 - *sia durante la fase di allestimento del cantiere che nella successiva attività estrattiva siano adottate opportune precauzioni relative al traffico dei mezzi pesanti tali da limitarne la velocità in funzione della sicurezza delle persone, dovrà altresì essere disposto il divieto di accesso all'area di attività ai non addetti ai lavori;*
 - *il personale operante all'interno della cava dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuale in relazione al tipo di attività svolta; dovranno comunque essere espletati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/09 per la lavorazione di cui trattasi."*
 2. Con nota prot. ric. n. 64866 del 16.10.2019 la Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, alla luce delle caratteristiche del progetto e preso atto dei pareri regionali del Settore Tecnico regionale di Cuneo (nota prot. ric. n. 60770 del 27.09.2019) e del Settore Geologico (nota prot. ric. n. 61428 dell'01.10.2019), ritiene che il progetto proposto possa

essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Impatto Ambientale previa la seguente condizione:

- riportare, in un unico elaborato, le verifiche di stabilità delle scarpate in condizioni sismiche e statiche ai sensi del DM 17/01/2018.

3. Con nota prot. ric. n. 71387 del 18.11.2019 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ritiene che il progetto proposto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Impatto Ambientale. Si cita nel seguito una sintesi delle osservazioni relative agli aspetti di competenza:

Tutela Paesaggistica

"(...) si invita il proponente all'adozione di alcuni accorgimenti progettuali finalizzati a ridurre l'impatto paesaggistico della cava, quali la conduzione dello scavo in modo che la modificazione della morfologia del territorio risulti quanto più possibile naturale e compatibile con l'assetto dei luoghi.

Tutela Archeologica

"(...) si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico vigente del Comune di Cherasco.

(...) si ritiene opportuno che la documentazione progettuale sia integrata da una relazione redatta da un paleontologo che consenta di valutare il potenziale grado di rischio relativo alle possibili interferenze delle opere di scavo con il patrimonio fossilifero nelle nuove aree di coltivazione della cava.(...) qualora si verificassero affioramenti di manufatti antichi, anche dubbi, o emergenze di carattere archeologico e/o paleontologico, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e si dovrà avvertire l'Ufficio scrivente affinché quest'ultimo possa procedere ad un sopralluogo e, valutata l'entità dei rinvenimenti, prescrivere opportune misure di controllo e/o l'assistenza archeologica da affidarsi ad operatori archeologici specializzati, sotto la direzione tecnico-scientifica di questa Soprintendenza ma senza oneri per quest'ultima al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione di stratificazioni antiche, garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici e/o paleontologici."

- Ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, dovranno essere acquisite: l'autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016, l'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 e l'autorizzazione ad eseguire lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i..
- Sotto l'aspetto progettuale, la finalità del progetto di coltivazione proposto e contestuale reinserimento ambientale dell'area di cava è il completamento di una attività estrattiva per la produzione di ghiaie e sabbia, attualmente in fase di coltivazione. La cava viene coltivata secondo le prescrizioni date al momento del rilascio dell'autorizzazione e la ditta ELI s.r.l. ha provveduto al recupero agronomico o ed ambientale, secondo progetto, di parte delle superfici. Considerato che la cava che si intende coltivare presenta una configurazione con un fronte di cava aperto, con sviluppo in area pianeggiante, si è progettato uno schema di estrazione per "fasi di coltivazione", secondo le seguenti modalità:
 1. realizzazione delle opere di regimazione delle acque.
 2. Scotico delle superfici in coltivazione e deposito dei materiali in luogo sicuro.
 3. Scavo e coltivazione.

A queste attività seguiranno le operazioni relative alle fasi di recupero agronomico o ambientale.

L'avanzamento delle fasi di coltivazione segue tecnicamente quanto già previsto nel progetto originale di coltivazione.

- Dal punto vista ambientale il progetto in oggetto, che è relativo al rinnovo dell'autorizzazione di una cava esistente, non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Da notare unicamente nel capitolo 2.6.4 "Accorgimenti per la tutela delle componenti ambientali", quanto affermato a pag. 18 della Relazione Tecnica (cap. 2.6.4.4 Suolo e sottosuolo): *"Chiuso il cantiere si provvederà ad arieggiare il terreno provvedendo ad un'aratura profonda e ad una successiva semina"*. Questa proposta chiaramente implica che i 20 cm di terreno agrario di

scotico, accantonato nelle 5 fasi e quindi riposizionato in superficie, verrebbe mescolato ai ca. 30 cm di fini di lavaggio provenienti dall'impianto di lavorazione aziendale di Sant'Andrea di Salmour (limi di cava) e recuperati al di sotto, determinando quindi un notevole impoverimento della qualità agronomica del già esile strato di terreno vegetale oggetto di scotico. Ciò considerato, è opportuno svolgere valutazioni circa l'altezza del terreno agrario di scotico utile ai fini del recupero ambientale proposto.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Atteso che:

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990 .

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Viste le note prot. ric. n. 59065 del 19.09.2019 dell'ASLCN1, n. 64866 del 16.10.2019 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere e n. 71387 del 18.11.2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, in premessa richiamate.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto in esame è relativo al rinnovo dell'autorizzazione di una cava esistente ed avendo valutato che, nel corso degli anni, non si sono rilevate criticità particolari nella conduzione dell'attività stessa e nella realizzazione degli interventi di recupero ambientale previsti, si ritiene che lo stesso non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- in data 12 novembre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 69585 dell'08.11.2019 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio – Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 70432 del 12.11.2019, dell'ASLCN1 di cui alla nota prot. ric. n. 59065 del 19.09.2019, della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere di cui alla nota prot. ric. n. 64866 del 16.10.2019 e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di cui alla nota prot. ric. n. 71387 del 18.11.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii..**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg.** D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/ 98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 29.08.2019 con prot. n. 54840 da parte dell'Impresa ELI S.r.l. con sede legale in Lequio Tanaro, Via Europa n. 41, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che il progetto in esame è relativo al rinnovo dell'autorizzazione di una cava esistente e non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.
2. **DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo ai fini del rilascio:
 - dell'autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 dovranno essere recepite le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 indicati in premessa e svolte valutazioni circa l'altezza del terreno agrario di scotico utile ai fini del recupero ambientale proposto;
 - dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 dovranno essere recepite le indicazioni di cui al punto 3 indicato in premessa.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Erika Schiuma Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
